

## OGGETTO

### DICHIARAZIONE D'INTENTO

## AGGIORNAMENTO

**9 GIUGNO 2021**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.1, comma 1, lettera c), D.L. 29.12.83 n. 746 conv. in L. 27.2.84 n. 17; D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. in L. 26.04.2012 n. 44 modif. dall'art. 20, D.lgs. 21.11.2014 n. 175; provvedimento A.E. 12.12.2014 prot. n. 159674/2014; Circ. AE 31/e del 30.12.2014; D.lgs. 24 settembre 2015 n. 158; provvedimento A.E. del 2.12.2016 n. 213221; risoluzione A.E. 22.12.2016, n. 120/e; Art.12-septies D.L. 30.04.2019 n. 34 conv L. 28.06.2019 n. 58; provvedimento AE 27.2.2020 prot. 96911/2020, L. 30.12.2020 n. 178.

## ALLEGATI

## CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

TUIR

IVA – RAPPORTI CON L'ESTERO

## CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

009

## COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 73//2019 - IMPORTAZIONI CON DICHIARAZIONE D'INTENTO – ADEMPIMENTI DAL 1° GENNAIO 2020

CIRCOLARE N. 37/2019 - DICHIARAZIONE D'INTENTO

CIRCOLARE N. 36/2020 - DICHIARAZIONE D'INTENTO – ADEMPIMENTI DAL 1° GENNAIO 2020

## REFERENTE STUDIO

**dott. Gaetano FARRUGGIO**

## BRIEFING

Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente (*plafond fisso*) o nei 12 mesi precedenti (*plafond mobile*) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari. L'ammontare di tali operazioni costituisce il "*plafond*", ossia l'importo limite disponibile per l'esportatore abituale al fine di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA.

Per quanto concerne le modalità operative delle lettere di intento rimangono in vigore le novità introdotte dall'articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita).

In ultimo la Legge di bilancio 2021 ha stabilito che l'amministrazione finanziaria, dopo una serie di controlli anche sostanziali, potrà inibire al contribuente la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero invalidare le dichiarazioni d'intento ritenute illegittime.

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e dal citato Provvedimento direttoriale n. 96911/2020 e delle novità introdotte, con effetto dall'1.01.2021, dalla Legge 30.12.2020 n. 178.

### **CONTENUTO DEL MODELLO**

I soggetti che rivestono lo status di esportatore abituale, avendo effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile), possono acquistare senza applicazione dell'Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, ad eccezione:

- ⇒ degli acquisti di fabbricati,
- ⇒ delle aree fabbricabili e
- ⇒ dei beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

L'agevolazione si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili, ai beni acquisiti in leasing e all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l'attività agevolata (Circolare AE n. 145/E/1998).

La dichiarazione d'intento attesta la volontà del soggetto qualificato come esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. La dichiarazione può riguardare:

- una operazione singola (per un determinato importo);
- oppure più operazioni (fino a concorrenza di un determinato importo).

Detta dichiarazione deve essere predisposta anteriormente al momento di effettuazione della prima (o unica) operazione per la quale si richiede di non applicare l'imposta (R.M. 27.7.85 n. 355235; R.M. 15.1.90 n. 470163). Inoltre, tale dichiarazione può essere ritrattata dal soggetto esportatore abituale (Cass. 12.6.2002 n. 8362; interpello Agenzia delle Entrate 6.2.2018 n. 954-6/2018).

Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, la dichiarazione deve essere redatta in conformità con il modello approvato dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 sono state finalmente individuate le modalità operative per l'attuazione delle modifiche apportate dall'art. 12-*septies* del decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d'intento, ed è stato aggiornato il modello di dichiarazione d'intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Detto modello (che sostituisce il precedente) è pienamente operativo a partire dal 2 marzo 2020.

Anche nella sua ultima versione, il modello si compone di tre parti:

- 📄 Frontespizio;
- 📄 Quadro A;
- 📄 Impegno alla trasmissione telematica del modello.

Nel frontespizio sono indicate, tra le altre, le generalità del contribuente nonché il destinatario della dichiarazione stessa. Inoltre, nel frontespizio del nuovo modello il dichiarante non deve

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2021

PAGINA

3/7

più indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l'anno di riferimento.

Quanto alla compilazione, il modello resta uguale e, pertanto, il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. Nello specifico, il dichiarante compila:

- il campo 1, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo.
- il campo 2, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

Il quadro A, invece, contiene l'attestazione del plafond IVA utilizzato e, nello specifico:

- ✍ Il metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile);
- ✍ Le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, salvo che sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA.

L'esportatore abituale deve indicare, l'ammontare del plafond che intende utilizzare per ciascun fornitore.

La dichiarazione d'intento può essere riferita a più operazioni, fino a concorrenza dell'ammontare riportato nella dichiarazione medesima. L'importo da inserire nel campo 2 del frontespizio, deve rappresentare infatti l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Di conseguenza, particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza applicazione dell'IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento.

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza applicazione dell'IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata, è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.

Qualora la comunicazione trasmessa contenga dati errati o incompleti, il contribuente può inviare una comunicazione "correttiva nei termini" prima della scadenza del termine di presentazione. Invece, nel caso in cui l'esportatore abituale intendesse rettificare in diminuzione l'ammontare del *plafond* disponibile o volesse revocare la dichiarazione d'intento già inviata al fornitore, non è tenuto a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

### **EMISSIONE DELLA LETTERA D'INTENTO**

Intervenendo sulla formulazione dell'art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, il decreto Crescita ha previsto che, per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, l'esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d'intento per via telematica all'Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione.

In particolare, le operazioni da eseguire sono:

1. Generazione della dichiarazione di intento con apposito software;
2. Invio telematico all'Agenzia dell'Entrate;
3. Ottenimento della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con l'indicazione del protocollo di ricezione.

Preme evidenziare, in proposito, che la dichiarazione d'intento può essere presentata dall'esportatore abituale:

- ✓ Direttamente, se il soggetto è abilitato a Entratel / Fisconline; ovvero
- ✓ Tramite un soggetto abilitato; il quale è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:
  - Della dichiarazione trasmessa
  - Della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati e, da quel momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

### ***OBBLIGHI DEL FORNITORE***

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita, è venuto meno l'obbligo di consegnare al fornitore o in Dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, come modificato dal DL 34/2019).

Infatti, l'Agenzia delle entrate, a partire dal 2 marzo 2020, ha reso disponibili sul cassetto fiscale di ciascun fornitore, indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse, acquisite dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

In altri termini, è compito del fornitore dell'esportatore abituale:

- ✓ eseguire un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento;
- ✓ indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento verificato telematicamente.

Secondo quanto stabilito dal citato Provvedimento AE del 27.2.2020, la consultazione delle dichiarazioni d'intento, da parte di ciascun fornitore, potrà avvenire:

- ⇒ direttamente da parte dello stesso, mediante i servizi telematici dell'Agenzia, consultando il proprio Cassetto fiscale;
- ⇒ ovvero, da parte degli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la consultazione del proprio Cassetto fiscale.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2021

PAGINA

5/7

Si ricorda che sia gli esportatori abituali che i rispettivi fornitori non sono più tenuti a numerare progressivamente le dichiarazioni di intento, né ad annotarle in appositi registri, né a conservarle ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72. Inoltre non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

### ***CONTROLLI ANTIFRODE DAL 2021***

La Legge di Bilancio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2021 (ancorché ad oggi manca l'individuazione delle modalità operative che saranno individuate da apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione), ha stabilito che sarà inibita l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall'Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

Inoltre, sarà possibile per l'Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d'intento falsa e inibire l'emissione della fattura elettronica da parte del fornitore che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d'intento invalidata, con titolo di non imponibilità IVA.

Pertanto a seguito di quanto previsto dall'art. 1 commi 1079 – 1082 L. 30.12.2020 n. 178, al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l'Amministrazione finanziaria effettua analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983 e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e ss., D.P.R. 633/1972, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

### ***EMISSIONE DELLA FATTURA IN REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA***

Il fornitore deve indicare nella fattura emesse verso l'esportatore abituale:

- Gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
- L'annotazione di "operazione non imponibile" con l'eventuale indicazione della normativa di riferimento (art. 8, co. 1, lett. c) del DPR n. 633/72).

Per le fatture elettroniche occorre indicare nel campo relativo alla natura dell'operazione il codice N3.5 ("operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento"). Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento da parte dell'Agenzia delle Entrate possono essere indicati nei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura. Ne sono esempi il campo "causale", ovvero il campo "altri dati gestionali".

### ***REGIME SANZIONATORIO***

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell'articolo 7 del D.lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2021

PAGINA

6/7

FATTISPECIE	SANZIONE	RIFERIMENTO
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 3
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8-bis comma 3 in mancanza di lettera di intento (dal 2021)	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. "splafonamento")	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) senza aver prima riscontrato per via telematica l'invio della dichiarazione d'intento (dal 2020)	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4-bis

La sanzione per il mancato ricevimento della dichiarazione d'intento nell'articolo 7, Comma 4-bis del D.lgs. 471/1997, presente anche prima delle citate modifiche, era stabilita nella disciplina previgente in misura fissa da 250 euro a 2.000 euro.

La Legge di bilancio 2021 ha inserito i nuovi commi 3-bis e 3-ter nell'articolo 7, D.Lgs. 471/1997, prevedendo che le sanzioni cui al comma 3 (operazioni senza addebito Iva in assenza di dichiarazione di intento), si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

È in ogni caso fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell'articolo 13, D.lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa.

### **COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI**

Ove si ritenga che la trasmissione telematica debba essere eseguita dallo Studio, in quanto intermediario abilitato, si precisa che al fine di poter fornire compiutamente l'assistenza tributaria per la predisposizione della "COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO EMESSE", tenuto conto delle inevitabili esigenze di coordinamento, i clienti interessati sono invitati a compilare, sottoscrivere e trasmettere allo studio, il modello per la comunicazione in esame su supporto magnetico o cartaceo.

Successivamente, lo Studio dopo aver provveduto all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate ed acquisito la relativa ricevuta di trasmissione, provvederà ad inviare nuovamente al cliente la dichiarazione d'intento, completa di ricevuta, che potrà essere inoltrata da quest'ultimo al fornitore.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

---

<b>CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2021</b>	<small>PAGINA</small> 7/7
--	------------------------------

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

**STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**